CDLII. SEDUTA

VENERDÌ 23 GIUGNO 1950

(Seduta antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 17657

Disegni di legge:

(Trasmissione) 17657

(Deferimento a Commissioni permanenti) 17658

Disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (787) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 17665

CERRUTI, *relatore di minoranza* . . 17660, 17662, 17663, 17664, 17665

ZOTTA, *relatore di maggioranza* . 17661, 17662, 17663, 17664, 17666

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 17664, 17667

LUSSU 17665, 17666, 17667

PARATORE 17667

Registrazioni con riserva 17658

La seduta è aperta alle ore 10,15.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Jacini per giorni 5, Gonzales per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Trasmissione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Destinazione in uso degli uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento » (1134);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale » (1135);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 agosto 1947, n. 1061, sull'inquadramento degli insegnanti dei corsi secondari di avviamento professionale » (1136);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, concernente estensioni ai maestri elementari del trattamento di quiescenza vigente per gli impiegati statali e conseguente abolizione del Monte pensioni per gli insegnanti elementari » (1137);

« Ratifica del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente l'istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del per-

sonale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato » (1138);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, concernente la composizione e competenza del Consiglio di Amministrazione e le attribuzioni del direttore generale delle ferrovie dello Stato » (1139);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236, concernente il riordinamento della scuola nazionale di danza in Roma » (1140).

Questi disegni di legge seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito all'esame e all'approvazione:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno) il disegno di legge: « Temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione » (1120);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) i disegni di legge: « Proroga fino al 30 giugno 1950 della temporanea facoltà attribuita alle Amministrazioni militari di tenere i conti relativi al materiale soltanto a quantità e non a valori » (1117); « Concessione di un assegno di caroviveri temporaneo a favore dei pensionati dell'Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » (1119); « Integrazione dei bilanci provinciali per l'anno 1949 » (1125-*Urgenza*); « Provvidenze a favore delle finanze dei comuni e delle provincie » (1126-*Urgenza*);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) il disegno di legge, di iniziativa del senatore Lodato: « Modificazione del primo comma dell'articolo 11 della legge 17 gennaio 1949, n. 6, concernente provvedimenti in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli, motocicli e velocipedi a motore » (1111); e, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) il disegno di legge: « Ripristino della posizione di contrattista per gli agenti passati a ruolo mediante pubblico concorso con la qualifica inferiore a quella che avevano da contrattisti » (1116);

della 8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) il disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Bonomi ed altri: « Proroga delle vigenti disposizioni di legge in materia di contratti di mezzadria, colonìa parziaria, compartecipazione e affitto di fondi rustici » (1121); e, previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bastianetto: « Modificazioni alla legge 31 ottobre 1942, n. 1471, sulle provvidenze per le valli da pesca della laguna di Venezia » (1101).

Registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che è pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella prima quindicina del corrente mese di giugno.

Tale elenco sarà trasmesso alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra » (N. 787).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra ».

Ricordo che nella precedente seduta è stato rinviato l'esame dell'articolo 119, essendo la discussione di quest'articolo connessa con quella delle tabelle.

Prima di procedere all'esame degli articoli 120 e 121, ultimo del disegno di legge, e delle tabelle da C a P, credo opportuno discutere gli articoli che sono stati accantonati. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo allora alla discussione dell'articolo 17. Do lettura di tale articolo nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione:

Art. 17.

Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.

Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.

La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.

La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa.

La causa della morte, delle lesioni o delle infermità, la loro gravità e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.

Dalla minoranza della Commissione è stato proposto di sostituire la dizione del primo e del secondo comma con la seguente:

« Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facoltà di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verificò l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dai nove decimi della pensione di guerra, ed inoltre, dagli assegni accessori alla medesima.

« Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermità sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra viene liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dai nove decimi della pensione di guerra, ed, inoltre, dagli assegni accessori alla medesima ».

È stato inoltre proposto di sopprimere il quarto comma e di sostituire alla dizione del terzo la seguente:

« Lo stesso trattamento si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi, ed alle loro famiglie, qualora, avendo riguardo allo stipendio o alla paga di cui erano provvisti all'atto della cessazione del servizio civile, esso risulti più favorevole del cumulo tra la pensione precedentemente goduta e quella di guerra ».

La onorevole Merlin Angelina, poi, ha proposto di sopprimere il quarto comma e ha presentato i seguenti emendamenti:

« Nel secondo comma, sopprimere le parole "in luogo della pensione di guerra" e "se più favorevole"; sostituire alle ultime parole "integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma" le altre "integrata dalla pensione di guerra e dagli assegni accessori alla medesima" ».

« Nel terzo comma, sopprimere le parole che seguono le altre ".....ed alle loro famiglie" ».

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. In effetti, signor Presidente, questo articolo dovrebbe essere discusso dopo aver risolta la questione relativa all'articolo 26. Già in precedenza lo avevamo rinviato con questo intendimento. Comunque, se lei crede, possiamo anche discuterlo subito.

Il primo comma di questo articolo 17 non è che la riproduzione fedele del concetto del primo comma del testo governativo, però con la sostanziale differenza che il testo proposto dalla minoranza si regge appunto sul progetto redatto dalla minoranza. Infatti, se si sommano i due termini che costituiscono la pensione nel suo complesso, a parte l'entità economica del secondo termine, che per la 1ª categoria nel testo della minoranza risulta leggermente inferiore, in concreto vi è una certa analogia nei confronti della ritenuta che viene applicata. Essa è presso a poco corrispondente sia in un caso che nell'altro.

Ad ogni modo la questione relativa al primo ed anche al secondo comma resta impregiudicata essendo in subordine alla questione inerente all'articolo 26.

Il punto fondamentale del nostro emendamento risiede nel terzo comma. Nel testo proposto dalla maggioranza della Commissione si stabilisce: « La stessa disposizione si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile ».

Indi nel quarto comma viene precisato che: « La pensione di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non può essere inferiore a questa ». Ciò vuol dire che al pensionato dello Stato, richiamato alle armi, che diventi invalido per causa di guerra in modo tale da essere iscritto alla prima categoria, in luogo della pensione di guerra, se è più favorevole, gli viene corrisposta la pensione privilegiata civile senza caroviveri, ed in più, praticamente, la pensione di guerra dalla quale viene dedotto l'importo contemplato nella tabella. Questo complesso, secondo la dizione della legge, rappresenta quella che viene impropriamente definita la pensione di guerra, la quale sostituisce la pensione ordinaria precedentemente goduta, ma non le può essere inferiore. Ora, osservo che il pensionato civile per diritto proprio già acquisito gode di una pensione e perciò in questo caso egli avrebbe senz'altro diritto al cumulo delle due pensioni: l'una ordinaria e l'altra di guerra. Infatti, se noi consideriamo il primo comma dell'articolo 49: « Agli ufficiali in servizio permanente effettivo che cessino od abbiano cessato da tale posizione per ferite, lesioni od infermità, riportate od aggravate a causa di guerra, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza loro spettante liquidato in base al numero degli anni di servizio utile, aumentato di quattro anni », noi dobbiamo dedurre che a maggior ragione spetti il cumulo al pensionato di cui trattasi.

Una analoga affermazione appare nel primo comma dell'articolo 54: « Nessuna modificazione nel trattamento di pensione viene fatta agli invalidi di guerra, qualunque sia il grado della rieducazione professionale conseguita e qualunque sia lo stipendio, mercede o assegno, che a qualsiasi titolo essi possano riscuotere per l'opera propria dallo Stato, da Enti pubblici o da privati. Il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non è di ostacolo al conseguimento di una pensione ordinaria quando l'invalido venga ad acquistarne il diritto indipendentemente dall'invalidità di guerra ».

E così all'articolo 56, primo comma: « Quando il militare o il civile appartenenti ad uno dei personali contemplati negli articoli 17, 18, 19, abbiano acquistato diritto a trattamento ordinario di quiescenza, la vedova, in aggiunta al trattamento ordinario di riversibilità ad essa spettante, consegue la pensione di guerra ».

Ed infine nell'articolo 68, ultimo comma, si afferma: « Se l'invalido, già provvisto di pensione o di assegno, venga a morte per un nuovo evento di guerra, la riversibilità della pensione o dell'assegno di cui godeva non è di ostacolo al conseguimento, da parte della vedova o degli orfani della pensione di guerra che possa spettare per il nuovo evento da cui derivò la morte ».

Ora in genere, la pensione cosiddetta di guerra concepita nei modi e nei termini prospettati nel 2° comma dell'articolo in discussione risulta effettivamente più favorevole al pensionato. Però può anche darsi il caso ch'egli percepisca già il massimo della pensione, ed inoltre non dobbiamo dimenticare mai che qui si tratta di una materia fluida ed in via di assestamento. Quindi già oggi, e forse ancor più domani, potrebbero presentarsi dei casi in cui al pensionato risultasse più conveniente il cumulo delle due pensioni che non l'applicazione della norma proposta dalla maggioranza, la quale norma — notate bene — viene applicata indipendentemente dalla volontà di pensionato. Si può fare l'obiezione così, come è stata fatta...

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Non le faremo obiezioni, siamo d'accordo, lei sta interpretando il testo della maggioranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Sto spiegando il nostro testo non quello della maggioranza.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Quello della minoranza non è che una interpretazione del testo della maggioranza.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Non sono perfettamente dello stesso avviso, perchè non bisogna dimenticare mai che alla privilegiata manca il caroviveri e che gli assegni di guerra sono privi della pensione tabellare. Noi non possiamo sapere così a priori se il cumulo possa essere inferiore o superiore al complesso di cui trattasi. Perchè dunque liquidare a costui questo complesso indipendentemente dalla sua volontà? Lasciamo la via libera. Bisogna fare in maniera che se si presentassero dei casi nei quali il cumulo a cui questo pensionato ha perfettamente diritto risultasse superiore a tale forma di pensione di guerra, egli possa optare secondo il suo interesse. Lasciamo dunque che si possa liberamente applicare l'una forma piuttosto dell'altra, in maniera che non si corra il rischio, certo senza volerlo, di causare un danno a coloro che, secondo lo spirito della legge, si vorrebbero invece favorire. Per evitare ciò si dovrebbe accettare la formula che noi proponiamo, la quale non contempla affatto l'esclusione di qualsiasi eventualità. Prego i colleghi di leggerla attentamente; essa dice che: « Lo stesso trattamento si applica anche ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi, ed alle loro famiglie, qualora, avendo riguardo allo stipendio o alla paga di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile, esso risulti più favorevole del cumulo tra la pensione precedentemente goduta e quella di guerra ». Mi pare che sia di una chiarezza cristallina.

Se però con questa formula dovessimo fare riferimento al progetto della maggioranza, bisognerebbe aggiungere, dopo la parola « guerra » le seguenti parole: « compresi tutti gli assegni accessori alla medesima ».

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Ma è già detto nel secondo comma! Se il terzo comma da lei proposto dice « lo stesso trattamento », esso richiama la disciplina giuridica stabilita con tanta precisione nel secondo comma. Perchè vogliamo ripeterla?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. È per chiarezza che si deve ripetere. Qui si indica il cumulo delle due pensioni e perciò dev'essere chiaro che quella di guerra comprenderà anche gli assegni.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Ma si tratta dello stesso trattamento.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Nossignori, questo è il punto: non è più lo stesso trattamento. Io le ho in mente con chiarezza queste questioni, che sono sottili, è vero, ma ciò non toglie che, se si fanno i calcoli, la loro differenziazione appare chiara. Secondo la nostra formula si tratta di un cumulo tra la pensione di guerra integrale e la pensione ordinaria civile, integrale anch'essa. A colui che percepisca il massimo della pensione ordinaria ed acquisti anche il diritto a quella di guerra conviene il cumulo e non la privilegiata da cui viene dedotto il caroviveri e quella di guerra da cui viene dedotto l'assegno tabellare (sono circa 100.000 lire all'anno). Ora, io dico: lasciamo che costui sia libero di adire al cumulo a cui, secondo noi, ha completamente diritto, perchè la prima è già una pensione che gli appartiene indipendentemente da quella di guerra. Perchè vogliamo precludergli questa strada? Questo è già uno dei casi in cui il pensionato verrebbe a subire un danno. Non dimentichiamoci che entra in gioco il caroviveri e così pure la pensione tabellare, che nel complesso di cui al secondo

comma vengono tolti. Il trattamento di cui trattasi, può essere bensì più favorevole alla pensione di guerra vera e propria, ma risultare inferiore al cumulo.

Comunque io ho espresso il mio punto di vista. In sede di Commissione ricordo che mi si è mossa l'obiezione che, trattandosi di un individuo già pensionato dello Stato, la cosa non interessa la prima categoria, e cioè egli non può affermare di aver perduto la sua capacità lavorativa dal momento che egli non lavorava più essendo già pensionato. Osservo che in proposito la legge non stabilisce alcun limite di età e non ricorre a casistiche di questo genere. Se uno che avesse, ad esempio, l'età di Matusalemme diventasse invalido per causa di guerra bisognerebbe liquidargli la pensione e, d'altro canto, se lo Stato lo ha richiamato alle armi o lo ha militarizzato per compiere uno dei più gravosi e più perigliosi servizi, ne ha assunta la piena responsabilità. E perciò, se costui diventasse invalido per mutilazione od infermità ascrivibile alla prima categoria, lo Stato dovrebbe liquidargli la pensione di guerra di prima categoria che gli compete e senza far ricorso ad alcuna discriminazione di qualsiasi genere, all'infuori della dipendenza dal servizio o da semplice fatto di guerra.

PRESIDENTE. Ritengo occorra procedere nella discussione di questo articolo comma per comma. Il senatore Cerruti insiste nell'emendamento al primo comma?

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Per questo emendamento debbo pormi tra coloro che son sospesi, perchè esso dipende dall'art 26 L'emendamento si basa, infatti, sul nostro progetto. Esso afferma la stessa cosa del testo della maggioranza, con la differenza che la norma dovrebbe essere applicata secondo i criteri del nostro progetto. Per tale motivo avevo pregato che fosse discusso prima l'articolo 26. Insomma, per tutta la discussione della legge noi ci siamo trascinati dietro la sospensiva di cui all'articolo 26 come una palla di piombo al piede.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. La relazione di minoranza fa una questione di principio. Dice: bisogna conglobare nella pensione i vari assegni che non abbiano un carattere specifico di cura o di assistenza, ma che costituiscano degli elementi di integrazione della base tabellare: la pensione, quindi, l'assegno supplementare, l'assegno di contingenza, l'assegno temporaneo speciale. Non vi è qui, onorevole Cerruti, un articolo il quale affronti la questione in tutta la gamma che può assumere. La questione viene ad essere risolta mano a mano che noi parliamo dei singoli assegni che ella vorrebbe che fossero assorbiti nella base tabellare. L'articolo che meno si presta alla risoluzione della questione è proprio il 26, che si preoccupa di altre due questioni estranee alla presente. L'articolo 26 pone due idee, una nuova ed un'altra desunta dalla legislazione vigente: quella della distinzione delle tabelle in combattenti e non combattenti, C e D, che nulla ha a che fare col principio sostenuto dall'onorevole Cerruti dell'assorbimento degli accessori di fronte al principale, e quella del raggruppamento dei gradi, per cui la pensione va commisurata a quattro categorie di gradi: sottufficiali e truppa, ufficiali inferiori, ufficiali superiori e ufficiali generali. Dunque io pregherei il senatore Cerruti di non insistere nella richiesta di far precedere la discussione sull'articolo 26, il quale è del tutto estraneo alla questione dell'articolo 17. Noi invece molto meglio faremmo se andassimo secondo l'ordine degli articoli e se, man mano che si presentano questi accessori, con votazione decidessimo se hanno da essere incorporati nel principale, nella base tabellare oppure no.

Ora siamo all'articolo 17, primo comma. In che maniera si presenta qui la questione? Ma forse è opportuno un chiarimento all'Assemblea, perchè il disegno di legge, in verità, si presenta in una forma piuttosto contorta.

L'articolo 17 contempla i casi di maturazione di pensioni contemporaneamente nel campo dell'impiego civile e nel campo delle pensioni di guerra. Il capitolo del cumulo dei due trattamenti di quiescenza o dell'opzione per l'uno o per l'altro doveva essere esaminato e portato a fondo di seguito, in quella che doveva essere la parte generale del disegno di legge. Invece noi qui troviamo un articolo dove è contemplata in specie la questione della

opzione tra la pensione privilegiata civile e la pensione di guerra: poi troviamo un altro articolo a grande distanza — l'articolo 49 — dove si parla del cumulo della pensione ordinaria e della pensione di guerra per il militare; poi ancora, ad ulteriore distanza, l'articolo 54, ove si parla del cumulo della pensione ordinaria e della pensione di guerra per il civile. Questi sono i tre sottocapitoli che noi dobbiamo tenere presenti nella discussione con la quale si apre il problema dei rapporti tra la pensione che viene ad essere maturata nel campo civile e quella che viene a scaturire dall'applicazione del regime di guerra. Nell'articolo 17 si parla della opzione. Io chiedo scusa se ho fatto questa che potrebbe sembrare una lezione scolastica, ma dirò che io stesso ho durato fatica per comprenderla. Non abbiamo potuto, in sede di Commissione, disciplinare la materia secondo quel criterio logico che pare desumersi da ciò che ho detto, perchè — ripeto ancora una volta — avremmo dovuto buttare a terra tutto il disegno di legge e troppo tempo sarebbe occorso per giungere alla fine di questa travagliata fatica. In un momento successivo, tuttavia, il lavoro dovrà essere fatto. Per ora, fermiamoci dunque al sotto capitolo sulle opzioni, cioè a dire sulla scelta tra pensioni privilegiate ordinarie e pensioni di guerra.

Quando un ufficiale di carriera muore oppure — qui viene contemplato il caso della invalidità — diviene inabile per causa di servizio di guerra, *quid juris* intorno al suo rapporto giuridico con lo Stato per la qualità di impiegato? Esiste una norma sullo stato giuridico dell'impiegato, riprodotta anche nella legge speciale per lo stato giuridico dei militari, che stabilisce che l'individuo il quale riporti una invalidità in servizio, quando, a causa di questa invalidità non possa ulteriormente prestare servizio, abbia diritto alla pensione privilegiata. Quindi, l'ufficiale, il militare di carriera ha senz'altro diritto alla pensione privilegiata. Subentra adesso il regime della pensione di guerra, in quanto egli quella invalidità l'ha riportata a causa del servizio di guerra. Allora la legge dice: oltre la pensione privilegiata costui ha diritto a tutti gli assegni accessori inerenti alla pensione di guerra, cioè a dire a tutto il complesso delle indennità e degli assegni che costituiscono il trattamento economico dell'invalido. E qui viene ad essere contemplata la figura dell'invalido di prima categoria: super-invalidità, indennità di accompagnamento, indennità di cumulo eventuale, di cure, di assistenza, indennità speciale temporanea, indennità di contingenza, assegni supplementari. Tutte queste indennità — si noti, per constatare quale trattamento si faccia in questo caso — costituiscono la gran parte del trattamento complessivo dell'invalido. Infatti che cosa ne resta fuori? Soltanto la pensione. Ora, se si considera, a mo' di esempio, che il grande invalido di categoria *A* percepisce complessivamente un milione e ottanta mila lire — da notare che questa era la cifra di partenza e che sono stati votati ancora altri miglioramenti: per comodità per il momento mi riferisco a quella cifra — bisogna detrarre da tale cifra la base tabellare, e cioè soltanto una somma che si aggira tra le 35 mila e le 40 mila lire. Il resto degli assegni va ad aggiungersi alla pensione privilegiata ordinaria; sicchè l'ufficiale, il militare di carriera in genere, per effetto dell'invalidità riportata a causa della guerra, viene a percepire la pensione privilegiata ordinaria, la quale — come è a tutti noto — costituisce i quattro quinti dello stipendio; viene dunque a percepire questo trattamento di quiescenza anticipato, che raggiunge il massimo, quello che verrebbe corrisposto a chi ha avuto quaranta anni di servizio, ed inoltre cumula gli assegni accessori del trattamento di guerra; cioè a dire percepisce tutto il trattamento economico meno quella esigua — direi quasi — risibile parte che si sostanzia nella base tabellare.

Ho voluto fare questo discorso perchè venga intesa la portata dell'emendamento della minoranza. La minoranza dice: oltre al trattamento privilegiato ordinario, cioè a dire oltre alla pensione civile, si diano i nove decimi del trattamento militare. Faccio rilevare che con questa norma in alcuni casi forse si dà di più, ma in moltissimi casi si dà di meno: se noi configuriamo l'ipotesi del mutilato di categoria *A*, *A-bis*, *B* — e forse potremmo arrivare fino ad *F* — vediamo che si dà di meno perchè tutte queste categorie percepiscono un trattamento economico che va dalle 600-700 mila lire annue in su. Se si dànno i nove decimi, si dà

di meno di quello che assicura il testo della maggioranza, il quale — ripeto — detrae da questo complesso soltanto la base tabellare che è rappresentata dalla somma di 36-40 mila lire. (*Cenni di diniego del senatore Cerruti*).

Ed ora c'è un emendamento della onorevole Merlin sulla seconda parte...

MERLIN ANGELINA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento al secondo comma.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. E allora, o l'onorevole Cerruti ritira il suo emendamento — e farebbe la cosa migliore nell'interesse delle categorie interessate, perchè, ripeto, queste dal suo emendamento verrebbero ad essere pregiudicate — o non lo ritira per essere ligio al suo principio, ma allora possiamo ugualmente votare questo primo comma come abbiamo votato tanti altri, salvo nel momento definitivo vedere se abbia predominato o meno la tesi del conglobamento dei vari assegni nella pensione.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. È inutile che l'onorevole Zotta insista sul mancato legame con l'articolo 26: questo legame c'è; l'ho affermato più volte ed anche poco fa con le mie ultime parole. È tanto evidente!

In quanto poi alle nostre proposte concernenti il primo comma, è chiaro che esse sono subordinate al nostro progetto. Noi diamo i nove decimi della pensione complessiva. Ad esempio, consideriamo il caso della prima categoria. Nella nostra tabella la pensione di prima categoria è di 280 mila lire. Dedurre il 10 per cento vuol dire togliere 28 mila lire. Invece, secondo il testo della maggioranza la deduzione è di 38.846 lire. Perciò la differenza è maggiore in questo caso che non in quello precedente. Con questo semplice esempio mi pare di aver spiegato chiaramente le nostre ragioni. Per quanto riguarda il secondo comma la questione è identica perchè si tratta della stessa norma.

PRESIDENTE. Avverto che, da parte dei senatori Cerruti, Ferrari, Allegato, Barontini, Fiore, Talarico, Bolognesi e Fortunati, è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere al terzo comma nel testo della minoranza le parole « compresi tutti gli assegni accessori alla medesima ». Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Il nostro secondo emendamento è un emendamento di ripiegamento, da valere nel caso in cui la questione dell'articolo 26 venisse risolta nel senso prospettato dal progetto governativo. Ecco perchè in esso si indicano gli assegni accessori alla pensione.

Si ripresenta così ad ogni pie' sospinto il solito argomento: finchè non si risolve questa questione pendente da troppo tempo, e cioè fino a quando non si decide in merito all'articolo 26, noi saremo sempre legati a due diverse strade. È come se viaggiassimo su due binari. Non sapremo mai da che parte procedere finchè non ce ne sarà uno definitivamente scelto. Non v'è dubbio che la sospensiva dell'articolo 26 pregiudica la situazione: una volta ch'esso sia approvato in un modo o nell'altro si saprà finalmente se dobbiamo andare a destra oppure a sinistra.

PRESIDENTE. Il senatore Cerruti, in altri termini, propone formalmente che prima di questo articolo si discuta l'articolo 26.

ZOTTA, *relatore di maggioranza*. Onorevole Presidente, ho già dichiarato le ragioni per le quali non mi parrebbe opportuna tale proposta. Comunque, vi aderisco per non sembrare scortese.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con la maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo allora a discutere il nuovo testo dell'articolo 26 presentato dalla maggioranza della Commissione. Ne do lettura:

Art. 26.

Per il trattamento di pensione sono istituite due tabelle, che nell'annesso disegno di legge si distinguono con le lettere *C* e *D*.

Si applica la tabella *C* quando le ferite, lesioni od infermità siano riportate, contratte o aggravate in una delle seguenti circostanze:

a) in servizio presso reparti operanti, impiegati in azioni di combattimento;

b) in servizio presso reparti non operanti, in occasione di combattimenti o di azioni, anche episodiche di guerra;

c) durante lo stato di prigionia; ovvero quando le mutilazioni siano state riportate durante operazioni di rastrellamento da ordigni bellici o di sminamento.

Negli altri casi si applica la tabella *D*.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERRUTI, *relatore di minoranza*. Insomma, visto che l'articolo 26, secondo il testo della minoranza della Commissione, approvato per commi e poi respinto nel suo complesso è letteralmente scomparso, ora ci viene presentata una edizione riveduta e corretta dell'articolo 26 del testo della maggioranza. Non voglio entrare nel merito, perchè altrimenti dovrei ripetere tutta l'impostazione del nostro progetto. A questo punto si tratta solamente di decidere quale dei due testi debba essere adottato. Noi sappiamo già come finirà, ma ad ogni modo, manteniamo fermo il nostro testo dell'articolo 26 perchè esso è la spina dorsale del nostro progetto.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Si tratta di una questione di scrupolo regolamentare e, se noi chiudiamo gli occhi su questo inconveniente, si finirà per determinare in avvenire tutta una procedura parlamentare assolutamente in contrasto con i principi del Regolamento. Ecco perchè, quando io presi la parola su questo argomento, alcuni giorni fa, affermai che, per evitare delle difficoltà veramente gravi, sarebbe stato opportuno arrivare concordemente ad un emendamento di conciliazione, d'accordo la maggioranza della Commissione con la minoranza. Solo così, a mio avviso, si risolve il problema, altrimenti noi siamo in alto mare.

Che cosa è avvenuto intorno a questo articolo 26? L'articolo è composto di più parti, delle quali le fondamentali sono state approvate in dettaglio dal Senato. A mio parere, data la fretta del lavoro, è stato commesso l'errore di votare poi globalmente tutti i commi, dei quali ciascuno aveva un valore a sè stante, autonomo; per cui, votandoli assieme, assumevano un altro aspetto, del tutto contrario a quella che era stata la volontà del Senato espressa nei singoli voti. Ecco perchè, a mio parere, quella votazione è irregolare. Come si esce da questa difficoltà? Buttando tutto per aria? Nemmeno per sogno! Adottando un criterio che noi sappiamo già da adesso che è sbagliato? Ancora peggio, perchè non dobbiamo rispettare la procedura regolamentare, che è l'unica garanzia per tutti noi: per l'opposizione oggi, cioè per noi che siamo minoranza; per voi domani, quando sarete — e mi auguro prestissimo — minoranza. Ma è la norma comune quella cui dobbiamo essere tutti attaccati, altrimenti crolla il principio della discussione parlamentare, crolla tutto il sistema parlamentare.

Ecco perchè ritengo che sia opportuno, nell'interesse dei princìpi della vita parlamentare che dobbiamo anzitutto rispettare, ed anche nell'interesse della praticità di questa legge, su cui tanto ci siamo accalorati ed alla quale ci sentiamo tutti interessati, studiare un articolo di compromesso. Ciò, a mio avviso, è quel che noi potremmo fare di meglio nell'interesse generale.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, lei ha posto una questione regolamentare, sostenendo l'irregolarità della votazione complessiva di un articolo dopo che siano stati separatamente approvati i singoli commi.

LUSSU. Anzichè drammatizzare, la questione a me pare la si possa risolvere considerando quella votazione, che non doveva avvenire, perchè era preclusa, come non avvenuta. Se su questo siamo tutti d'accordo, con spirito di conciliazione noi possiamo formulare assieme un articolo di compromesso. Questo è quanto io propongo: se altri hanno da fare proposte migliori, sarò loro grato.

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, vorrei fare qualche osservazione sulla questione della votazione. Nella prassi del Senato è pacifico che si votano i commi, ma poi si vota l'articolo nel suo complesso. Si può ammettere che sia avvenuto qualcosa che non suole avvenire, un infortunio — diciamo così — sul lavoro; e del resto mi pare che ne siano avvenuti parecchi nella discussione di questo disegno

di legge. Però, *adducere inconveniens non est resolvere argumentum.* Lei dovrebbe fare una proposta di modificazione del Regolamento, perchè la prassi è tale che ha valore regolamentare. Sono già due anni e qualche mese che il Senato, come la Camera, segue questa prassi. Possiamo modificarla, ma mi sembra che la questione della preclusione non ci sia, perchè allora si toglierebbe ogni valore alla votazione globale, che è nella norma incontroversa delle due Assemblee.

Sulla questione regolamentare, del resto, lei esprime la sua opinione, ma non fa proposte concrete; si rivolge viceversa alla maggioranza della Commissione perchè cerchi di trovare una soluzione di compromesso.

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA, *relatore di maggioranza.* L'invito dell'onorevole Lussu è per una conciliazione, per un compromesso. Quale la materia oggetto di questo eventuale compromesso? L'articolo 26 contiene due princìpi, cui accennavo poc'anzi; è opportuno ripeterli per vedere un po' se la materia si adatti ad una forma di compromesso o se essa sia di tale natura da non presentare possibilità di un *tertium genus.* È opportuno chiarire questo per lealtà, perchè non avvenga, in altri termini, che, sotto la spinta della cortesia, si abbia ad accettare l'invito dell'onorevole Lussu e, dopo una elaborata discussione tra le due parti contrapposte, irrigidendosi ciascuna nel proprio punto di vista, si abbia a tornare qui senza aver raggiunto alcun accordo.

A me sembra che la materia sia tetragona e che non sia possibile cercare di sottoporla ad azione di plasticità. Due sono i princìpi. L'uno è relativo alla classificazione per gradi. Ora, l'Assemblea consideri la stranezza a cui si giunge per effetto della votazione che ha respinto l'intero articolo 26. Oggi vi è un principio nuovo, sul quale sembra che vi sia accordo, cioè la classificazione per gradi. Se noi ora, per effetto della precedene votazione, volessimo inibirci la possibilità di ulteriormente deliberare intorno all'articolo 26, sopprimeremmo quella parte su cui siamo tutti d'accordo. Sorge allora la domanda: ma il Senato ha il diritto di esprimere il suo voto su una questione tanto importante? Vuole o non vuole la classificazione per gradi? Indubbiamente ha questo diritto.

Resta un altro punto: quello della distinzione delle tabelle. Qui invece non vi è accordo; vi è contrasto, ma la stranezza della votazione precedente porterebbe poi a quest'altra conseguenza — direi quasi — grottesca: che proprio dove non siamo d'accordo avrebbe a perdurare il vigore della legge attuale, la quale vuole la distinzione delle tabelle. Ed allora il Senato ha il diritto di intervenire su questo punto. Oggi infatti nella legge vigente vi è la distinzione fra la tabella *C* e la tabella *D.* Se noi prendiamo per buona quella reiezione dell'intero articolo, dovremmo lasciare intatta questa distinzione. Il Senato deve avere il diritto di dire se vuole il mantenimento dello *status quo* o se vuole innovare; se cioè vuole accedere al principio che è nel testo governativo, accettato dalla maggioranza della Commissione, o se vuole accedere al principio opposto, consacrato nella relazione di minoranza, che vorrebbe la unificazione.

Dunque, prescindendo per il momento da quella che è la legittimità della procedura sulla votazione dell'articolo 26, resta di fatto un punto: che il Senato ha il diritto di esprimere il suo voto su due questioni: una di esse scaturisce da una materia attuale, esistente, quella della duplice tabella — e il Senato ha il diritto di dire se vuole continuare a mantenere questa duplicità di tabelle; l'altra questione è quella del raggruppamento dei gradi — e il Senato ha il diritto di dire se vuole e no approvare questa innovazione. Restano comunque due materie prive di una disciplina normativa. Noi abbiamo uno stato di *vacatio,* direi, in ordine a questi determinati presupposti di fatto, uno stato di *vacatio* in cui è necessario intervenga l'organo legislativo nella forma adeguata per esprimere la propria volontà. Essendo stato respinto l'articolo 26, si potrebbe dire: il Senato, respingendo l'intero articolo, non ha voluto disciplinare queste determinate materie. Ora, se si trattasse di una materia che potesse essere staccata da questo *corpus juris,* senza interferenze, senza ripercussioni, senza collegamenti ed allacciamenti, allora noi diremmo: il Senato ha approvato i singoli commi, però non ha voluto l'intero articolo, cioè ha respin-

to quella determinata disciplina giuridica in ordine a quella materia; quindi, quella materia viene ad essere staccata dal corpo legislativo che ci sta davanti. Questo, per esempio, poteva avvenire a proposito del soprassoldo per le medaglie al valore: se quella reiezione, se quel voto contrario fosse stato dato in ordine a quei cinque articoli in cui si stempera la materia del soprassoldo per le medaglie al valore, noi non avremmo da preoccuparci. Potremmo dire che su quella parte il Senato non ha voluto legiferare e pertanto quella parte sarebbe allontanata dall'ulteriore prosecuzione della discussione; il Senato andrebbe avanti e completerebbe il suo lavoro senza alcuna preoccupazione di lacune lasciate nel corso dell'elaborazione del disegno di legge.

Invece qui vi è una lacuna, una lacuna profondissima, sulla quale il Senato deve pronunciarsi. E allora, se di necessità il Senato deve pronunciarsi — io rispondo adesso all'invito cortese rivolto dall'onorevole Lussu — essendovi una esplicazione necessaria di un nostro dovere, non vedo neanche sotto la forma della cortesia la necessità di una conciliazione, ma è necessaria una posizione chiara, netta, con la quale il Senato manifesti con precisione il suo pensiero in ordine all'una e all'altra questione, ciascuna delle quali si presenta qui dinanzi a noi ed attende la sua risoluzione.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Non ripeto le cose già dette. La mia proposta è questa: ci troviamo di fronte a due relatori sommamente preparati sulla questione, l'onorevole relatore di maggioranza e l'onorevole relatore di minoranza. Per non allungare una questione che è già stata tanto lunga, propongo che sia il relatore di maggioranza sia quello di minoranza si riuniscano presso il Presidente del Senato. Sono convinto che c'è la probabilità di una soluzione pratica che risolva le difficoltà di forma e di sostanza. Se questo tentativo, che non fa perdere del tempo, fallisse, non c'è nulla da fare. Ma credo che se si metteranno assieme relatore di maggioranza e relatore di minoranza — e proporrei la consulenza del massimo tecnico costituzionale il senatore Terracini — faranno cosa assai utile.

PARATORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARATORE. L'Assemblea ha ascoltato la risposta del diligente relatore di maggioranza diligente come il relatore di minoranza. Discorso fatto e risposta dovuti per ragioni di lealtà, perchè da questo banco della Commissione si parla sempre con grande lealtà ponendo i problemi nei loro veri termini. Sia per cortesia, sia anche per una mia personale convinzione che cioè quando si discute in pochi si possono esaminare i problemi nella loro triste o utile realtà arrivando sempre, se non ad una risoluzione, almeno ad una reciproca comprensione, ritengo che la Commissione non abbia alcuna difficoltà ad accettare la proposta dell'onorevole Lussu. (*Applausi dalla sinistra*).

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARAMELLO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con il Presidente della Commissione di finanza. Quindi, senz'altro, si rimette alla volontà del Senato.

PRESIDENTE. Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, la discussione su questo disegno di legge è rinviata alla seduta pomeridiana.

Oggi seduta pubblica alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già distribuito.

La seduta è tolta alle ore 11,20.

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti